



REpubBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di consiglio, composta dai seguenti Magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con ricorso del debitore in proprio iscritto al n. 98/2023 R.G.P.U., ha emesso la seguente:

SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di

OSSERVA

Con ricorso ex art. 268 e 269 CCII, ha domandato l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, allegando la documentazione di cui all'art. 39 CCII. Al ricorso è stata allegata, altresì, la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, nella persona del professionista Avv. la quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente ha la propria residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel Comune (CO).

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione

controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCI si desume che l'udienza di convocazione delle parti non sia necessaria nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg ex Cass. Civ. n. 20187/17). Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Nel merito, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, risulta che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII.

infatti, attualmente svolge attività lavorativa in qualità di insegnante, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la scuola secondaria di primo grado

La ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII derivante dall'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

infatti, percepisce uno stipendio medio mensile netto pari a 1.500,00 euro, con il quale contribuisce al sostentamento del proprio nucleo familiare costituito dal marito (nato il 25.11.2020).

A fronte di tale situazione reddituale, risulta che la ricorrente sia gravata da una esposizione debitoria complessiva pari a 222.618,66 euro. Tale ingente indebitamento, secondo quanto attestato dall'OCC, deriva essenzialmente dall'impossibilità di sostenere il pagamento delle rate del mutuo stipulato con _____ e contratto al fine di acquistare l'immobile di proprietà dei genitori (ove risiedeva la famiglia), venduto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

Dalle richiamate circostanze e dalla documentazione allegata, risulta, quindi, evidente che la ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento, inteso come lo stato di crisi o insolvenza ex art. 2, comma primo, lett. c) CCI, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con il solo reddito da lavoro percepito, necessario altresì al mantenimento proprio e della famiglia. Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti

richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

Appare opportuno precisare, quindi, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII.

L'attivo della procedura è costituito dai beni immobili di cui risulta proprietaria la ricorrente nonché la quota di reddito percepito nei successivi tre anni che risulti eccedente la misura dello stipendio necessario al mantenimento della famiglia.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, invero, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni allegate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.

Al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare ai ricorrenti una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, per determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCI, deve aversi riguardo a quanto occorrente per il mantenimento del nucleo familiare del debitore. A fronte della situazione patrimoniale e finanziaria descritta, la ricorrente ha esposto che le spese mensili sostenute dal proprio nucleo familiare ammontano a circa 3.050,00 euro, considerato altresì che il marito della ricorrente (il quale percepisce uno stipendio mensile netto di 2.000,00 euro) è tenuto al mantenimento della figlia avuta dal precedente matrimonio (per euro 400,00 mensili) ed al pagamento delle rate di mutuo contratte per l'acquisto della casa familiare ove risiedono.

Il Collegio ritiene, pertanto, che debba essere escluso dalla liquidazione controllata lo stipendio percepito dalla ricorrente fino a concorrenza dell'importo di euro 1.200,00, così destinando alla procedura l'eventuale eccedenza (mediamente pari a 300,00 euro, ossia 1/5 della retribuzione media mensile netta percepita).

Il debitore, nondimeno, avrà l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e versare l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infatti, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore.

L'istante ha domandato di escludere dalla liquidazione, altresì, l'autovettura marca _____ targata _____ necessaria alla ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro e comunque di modesto valore.

economico.

Occorre, tuttavia, precisare che la liquidazione del patrimonio è una procedura di natura concorsuale che necessariamente ricomprende la totalità dei beni del debitore, ivi compresi gli autoveicoli, non rientrando essi fra le eccezioni previste dall'art. 268 co. 4 CCI. Ne consegue che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà del debitore, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di liquidazione. Nondimeno, al fine di bilanciare le esigenze personali e familiari esposte, con la natura di pignoramento generale che la legge attribuisce al decreto di apertura della liquidazione, è opportuno autorizzare il debitore all'utilizzo delle predette autovetture, considerato che la stessa viene utilizzata dalla ricorrente per recarsi al lavoro, con annotazione di tale provvedimento nel pubblico registro automobilistico, salva la possibilità per il liquidatore di prevederne la vendita al termine delle operazioni di realizzazione dell'attivo, ove abbia un valore residuo che ne renda possibile la collocazione sul mercato.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

Appare opportuno precisare, infine, che dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

NOMINA

giudice delegato alla procedura,

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o

di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni che costituiscono gli arredi dell'abitazione e ad esclusione dell'autovettura per le quale vi è l'autorizzazione all'utilizzo come da motivazione del presente provvedimento;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;

FISSA

in euro 1.200,00 euro mensili la somma non compresa nella liquidazione ed occorrente al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 17/4/2023), depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni

altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia pubblicata nel registro delle imprese;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata

ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, li 16.10.2023

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE



Deposito nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 22 NOV 2023

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE